

VADEMECUM RSU 2022

MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

RSU

Le origini. Le RSU sono state introdotte nella scuola per la prima volta con il contratto collettivo nazionale 1998/2001. Nei contratti precedenti al 1995, l'attività sindacale nelle scuole si espletava con la nomina da parte dei sindacati di un proprio delegato, il **Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA)** che esercitava i diritti sindacali nell'ambito della propria istituzione scolastica: usare la bacheca sindacale, fare assemblee, informare i colleghi.

Che cos'è? La RSU è l'**organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori** nei luoghi di lavoro. La costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie è disciplinata da specifici accordi stipulati tra le Confederazioni sindacali e gli organismi rappresentanti la controparte. La normativa fondamentale di riferimento è l'**"Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale"** del 7 agosto 1998.

La RSU (rappresentanza sindacale unitaria) è un organismo che, insieme ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro ed ai Terminali Associativi Sindacali (TAS), agisce in ogni istituzione scolastica **in rappresentanza dei lavoratori nelle relazioni sindacali col dirigente scolastico.**

La RSU è eletta direttamente da tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio al momento delle votazioni. La sua rappresentanza riguarda indistintamente tutte le figure professionali in servizio nell'istituzione (docenti, personale ATA, personale educativo) senza che vi siano al suo interno quote prestabilite per l'una o per l'altra qualifica.

È un **organismo sindacale unico, elettivo, di rappresentanza generale, pluralistico e unitario**. La sua costituzione avviene mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

Cosa fa? In quanto soggetto delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro, alla RSU competono le funzioni gestionali, di controllo, tutela e verifica anche applicativa, di consultazione e partecipazione previste da leggi e contratti, oltre che l'esercizio continuativo dei diritti di informazione.

La RSU ha diritto di:

- indire l'assemblea sindacale della propria istituzione scolastica;
- usare un proprio albo sindacale, distinto da quello dei sindacati;
- utilizzare i sistemi informatici della scuola;
- utilizzare per lo svolgimento della propria attività un locale richiedendone la disponibilità al dirigente scolastico;
- utilizzare permessi sindacali.

Queste prerogative appartengono alla RSU nel suo complesso, non ai singoli componenti. Le modalità di utilizzazione sono decise dalla stessa RSU che **decide a maggioranza**. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. Il componente che intende dimettersi, deve dichiararlo per iscritto alla stessa RSU, che ovviamente dovrà decidere se accettare o meno le dimissioni. È opportuno che la procedura sia inserita nel regolamento della RSU, prevedendo, eventualmente, che si discutano i motivi delle dimissioni, considerando che queste potrebbe avere effetto sulla sopravvivenza della stessa RSU. Il dimissionario è sostituito dal primo dei non eletti della sua lista. Se non c'è, il posto rimane scoperto, non potendo subentrare il candidato di un'altra lista. La RSU comunica dimissioni e sostituzione al dirigente scolastico e, attraverso l'albo sindacale, ai lavoratori della scuola.

Una puntualizzazione. LE RSU ELETTE SONO DIRIGENTI SINDACALI. Durante l'esercizio delle proprie funzioni, i singoli componenti della RSU operano in un rapporto di **pari dignità con il dirigente scolastico, e non sono soggetti a subordinazione gerarchica** nei suoi confronti. Le elette e gli eletti RSU e i TAS (Terminali Associativi Sindacali nominati dalle OO. SS. rappresentative e firmatarie) acquisiscono il titolo di Dirigenti Sindacali, quindi sono loro riconosciuti tutti i diritti e la pari dignità nella trattativa col DS, in particolare per quanto riguarda i tempi e le modalità di convocazione e la stesura dell'Odg (quindi **date e orari delle riunioni vanno concordate, non decise unilateralmente dal DS**). Inoltre, chi è

eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, **tutela i lavoratori collettivamente**, controllando l'applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, **eventualmente**, la tutela al sindacato e ai **legali**.

Contrattazione

La contrattazione integrativa (art.7 CCNL 2016/18) è **finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti**. Sono oggetto di contrattazione, a livello di singola istituzione scolastica:

a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) i criteri per la ripartizione delle risorse del FMOF;

c) i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45 comma 1 D.lgs 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinati alla remunerazione del personale;

d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compresi quelli riconosciuti al personale docente, ai sensi dell'art.1 comma 127 della Legge 107/2015;

e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/90;

f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti al livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Incompatibilità

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50%.

Segreteria Nazionale

Ufficio Relazioni Sindacali

rsu@anief.net

Tel. + 39 091 7098360

Cell. +39 393 8279610